**PARERE MOTIVATO**
**n.126 del 9 Agosto 2017**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi. Comune di Valli del Pasubio (VI).**

## L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);

- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio con nota prot. n.2451/2017 del 06.04.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 140047 del 06.04.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.855 del 5.07.17 assunto al prot. reg. al n.284763 dell'11.07.17 dell'ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- Parere n.276428 del 7.07.17 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere del 26.07. 17 assunto al prot. reg. al n. 307651 del 27.07.17 di ARPAV;
- Parere prot. 2407 del 27.07. 17 assunto al prot. reg. al n.309051 del 28.07.17 del Distretto Alpi Orientali,

**VISTI** anche i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti fuori dai termini previsti:

- Parere dell'8.09.17 assunto al prot. reg. al n.343111 dell'8.08.17 dell' ULSS 7;
- Parere del 7.08.17 assunto al prot. reg. al n.343084 dell'8.08.17,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.146/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

**CONSIDERATO** che, il Responsabile del Procedimento comunale con nota pec 236845 in data 15.06.2017, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n. 10 osservazioni di cui n. 3 aventi carattere ambientale e precisamente le osservazioni n. 4, 5 e 7, che di seguito si riportano:

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

OSSERVAZIONE N. 4

**DATI GENERALI:**

Richiedente/i: De Moro geom. Ilario
In qualità di: responsabile ufficio LLPP

**DATI OSSERVAZIONE:**

Data presentazione: 10/02/2017
protocollo: 928
Tipologia: previsione cartografica puntuale

**DATI IMMOBILE OGGETTO DI OSSERVAZIONE:**

Individuazione Toponomastica: zona Cava Balasso
Individuazione Catastale: Foglio 28, mn. 22

**CONTENUTO OSSERVAZIONE:**

1. si chiede che venga individuata un'area a parcheggio nella zona denominata Cava Balasso. Tale nuova zona non va ad incidere sul consumo di SAU indicato dal PAT in quanto l'area non è agricola.

**PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE**

1. La cava è chiusa e il parcheggio fa parte del progetto di ripristino. Si conferma che nella "carta dell'uso del suolo" del PAT l'area non è indicata come agricola (infatti si tratta di ex cava) pertanto la nuova individuazione non incide sulla Superficie Agricola Trasformabile del PAT.

**PARERE AMBIENTALE: ACCOGLIBILE**

Si concorda con il parere tecnico, accoglibile in quanto il progetto di nuovi parcheggi va nella direzione di migliorare la situazione viabilistica e la fruizione delle zone turistiche presenti nel territorio, con particolare riferimento alla "Strada delle 52 Gallerie" ed al "Percorso del Re".

**CONTRODEDUZIONE:**

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è accolta

OSSERVAZIONE N. 5

**DATI GENERALI:**

Richiedente/i: De Moro geom. Ilario
In qualità di: responsabile ufficio LLPP

**DATI OSSERVAZIONE:**

Data presentazione: 10/02/2017
protocollo: 929
Tipologia: previsione cartografica puntuale

**DATI IMMOBILE OGGETTO DI OSSERVAZIONE:**

Individuazione Toponomastica: località Campiglia
Individuazione Catastale: Foglio 18, m.n. 88, 87, 90, 89, 85, 40, 39, 37

**CONTENUTO OSSERVAZIONE:**

chiede la modifica dell'area a parcheggio individuata in fase di adozione. Viene stralciata una parte e indicata una nuova area da destinare a zona F, parcheggio di superficie complessiva di mq 7.200. Chiede inoltre la possibilità di realizzare strutture di interesse comune.

Si allega dichiarazione del proprietario dell'area che conferma quanto richiesto.

**PARERE TECNICO: ACCOGLIBILE**

Si procede alla nuova definizione della zona F confermando parte del parcheggio adottato per una superficie di mq 2235, inserendo una nuova superficie a parcheggio di mq 7200 e stralciando parte del parcheggio adottato per una superficie di mq 4760. Viene conteggiata la superficie agricola interessata dalla trasformazione in mq 9435.

**PARERE AMBIENTALE: ACCOGLIBILE**

Si concorda con il parere tecnico, accoglibile in quanto il progetto di nuovi parcheggi va nella direzione di migliorare la situazione viabilistica e la fruizione delle zone turistiche presenti nel territorio, con particolare riferimento alla "Strada delle 52 Gallerie" ed al "Percorso del Re".

**CONTRODEDUZIONE:**

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è accolta

OSSERVAZIONE N. 7

**DATI GENERALI:**

Richiedente/i: Koinonie Giovanni Battista
In qualità di: Comproprietario

**DATI OSSERVAZIONE:**

Data presentazione: 16/02/2017
protocollo: 1064
Tipologia: modifica cartografica

**DATI IMMOBILE OGGETTO DI OSSERVAZIONE:**

Individuazione Toponomastica: via Chiesa Lupia
Individuazione Catastale: Foglio 19, mn. 22, 376

**CONTENUTO OSSERVAZIONE:**

Si integra la manifestazione di interesse n° 50 con due ipotesi alternative.

1. Nella prima si chiede di ampliare l'area destinata a edificazione da 7000 mq a 12600 mq. L'indice richiesto va da 1mc/mq (di fatto i volumi già assentiti) a 1,8 mc/mq. L'area dovrebbe essere classificata non più come tessuto urbanistico di tipo 4 ma come zona F2.

2. Nella seconda ipotesi si chiedono le stesse trasformazioni descritte al punto 1, a eccezione della trasformazione da tessuto urbanistico di tipo 4 a zona F2 che in questa seconda ipotesi non verrebbe richiesta.

**PARERE TECNICO: NON ACCOGLIBILE**

L'osservazione non è accoglibile in primo luogo perché non è sottoscritta da tutti i proprietari interessati, rimane infatti una piccola parte in posizione centrale di altra proprietà che non ha chiesto alcuna modifica.
In ogni caso quanto richiesto è in contrasto con il PAT che ha individuato l'area con uno specifico perimetro. Tale perimetro è modificabile solo in virtù di una scala di maggiore dettaglio e comunque limitatamente al 10% della superficie. Tale limite è convenzionalmente considerato come adeguamento e non come modifica sostanziale. Quanto richiesto, quindi, comporta una variante al PAT che valuti diversamente la zona.

**PARERE AMBIENTALE: NON ACCOGLIBILE**

si concorda con il parere tecnico

**CONTRODEDUZIONE:**

si concorda con il parere tecnico, l'osservazione è non accolta

Si concorda con il parere ambientale del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale n. 4, 5 e 7.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare restituisce un quadro di dati adeguato alla valutazione degli esiti della Variante. Sia per quanto attiene alle "*Varianti Verdi*" ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015, sia rispetto alle richieste di correzione dei margini dell'urbanizzato, che in relazione alle manifestazioni d'interesse ed osservazioni elaborate dall'UTC. In sintesi le valutazioni effettuate hanno restituito l'assenza di effetti significativi; da un lato con riferimento alla prevista riclassificazione di n. 41 aree nel senso della loro inedificabilità, dall'altro rispetto alle limitate correzioni dei margini dell'urbanizzato definito dal PAT, dall'altro ancora nel senso della trasformazione di 6 ambiti in aree da adibire prevalentemente alla funzione di spazi di sosta, in tre casi accompagnati da servizi collettivi ad essi funzionali.
A tal fine il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha restituito:
- una valutazione complessivamente positiva, sia dei potenziali effetti locali che le azioni della Variante produrranno sull'ambiente, che degli effetti cumulativi relativi a tutto il territorio comunale;
- la compatibilità delle azioni previste dalla Variante con le criticità ambientali individuate.

Alla luce di quanto espresso si può affermare che la Variante, per le sue caratteristiche e a seguito delle valutazioni effettuate non rappresenta nel suo insieme un elemento che può produrre effetti significativi sull'ambiente. In conclusione si può sostenere che la Variante oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare, considerato l'esito delle valutazioni effettuate e limitatamente ai parametri indagabili allo stato attuale, non comporta effetti significativi e/o cumulabili ai fini delle pressioni ambientali complessive esercitate sull'ambiente. La valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente. Le componenti ambientali analizzate hanno riguardato in particolar modo le componenti fisiche (aria, acqua, suolo e sottosuolo), nonché gli aspetti sociali, insediativi e di gestione e sviluppo del territorio. Il piano prevede soluzioni progettuali e definisce indirizzi attuativi tali da non comportare modifiche significative, in particolare per gli aspetti di maggiore sensibilità ambientale. Sono state, inoltre, individuate le misure di mitigazione con l'obbiettivo di garantire la piena sostenibilità delle azioni. L'ambito e il contesto territoriale di Valli del Pasubio evidenziano la necessità di una particolare attenzione relativamente alla delicatezza e fragilità geologica e geomorfologica dei luoghi, anche in relazione ai fenomeni di dissesto recentemente verificatisi, considerazioni queste riprese anche nel parere del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia. In conclusione, si ritiene che la Variante al Piano degli Interventi nel Comune di Valli del Pasubio (VI), non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. Preliminarmente all'attuazione di qualsiasi intervento ricadente in ambiti ricompresi all'interno delle zone di attenzione individuate dal PAI, dovranno necessariamente essere puntualmente considerate e valutate le reali condizioni di dissesto e la corrispondente attribuzione della classe di pericolosità, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "5 - Zone di attenzione" delle N.d.A. del PAI, come del resto evidenziato anche nel parere del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni e la raccomandazione VIncA.

**VISTE**
- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO**
**ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE**
**ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Valli del Pasubio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni:

- preliminarmente all'attuazione di qualsiasi intervento ricadente in ambiti ricompresi all'interno delle "Zone di Attenzione" individuate dal PAI, devono necessariamente essere puntualmente considerate e valutate le reali condizioni di dissesto e la corrispondente attribuzione della classe di pericolosità, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "5 - Zone di attenzione" delle N.d.A. del PAI, come del resto evidenziato anche nel parere del Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia.

- in sede di attuazione devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate

Devono inoltre essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

prima dell'approvazione del Piano,

- di trasmettre lo studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, compilato ai sensi del paragrafo 2 della D.G.R. 2299/2014;
- di trasmettre la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);
- di trasmettre la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
- di trasmettre i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.1, rappresentando tutti gli elementi progettuali mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico e fornendo il metadato;
- di trasmettre i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.2, rappresentando ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e fornendo il metadato;
- di trasmettre i dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati al punto 2.3, derivante dal massimo inviluppo dei fattori di cui al punto precedente, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e fornendo il metadato;

in sede di attuazione del Piano,

- di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus, Gladiolus palustris, Primula spectabilis, Adenophora liliifolia, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Rosalia alpina, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Barbus caninus, Telestes souffia, Cottus gobio, Salamandra atra, Salamandra atra pasubiensis, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Bonasa bonasia, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata*;
- di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

Si evidenzia che è stata riconosciuta, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di*

1090

*valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13120 - Aree estrattive inattive", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/100

Il presente parere si compone di 9 pagine